



STATUTO “ASSOCIAZIONE SOS FAMIGLIE NUMEROSE-ONLUS

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l'associazione denominata "Associazione SOS famiglie numerose- organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve nominabile come “Associazione SOS famiglie numerose ONLUS” di seguito semplicemente Associazione.

Si considerano famiglie numerose:

a) le famiglie i cui componenti sono come minimo cinque;

b) si considerano componenti la famiglia:

1) i genitori (considerati tali anche se non coniugati);

2) i figli legittimi, naturali, adottivi e affidati facenti parte della famiglia;

3) anziani conviventi, facenti parte della famiglia purché residenti nella stessa abitazione;

4) altre persone che per diverso titolo appartengono alla famiglia purché residenti nella stessa abitazione.

L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle famiglie aderenti, valorizzandone la specificità.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Vetralla.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L'Associazione vuole tutelare, informare e sostenere le famiglie numerose.

A tale scopo intende perseguire le seguenti finalità:

- a) promozione di politiche familiari a livello locale, regionale e nazionale che tutelino e sostengano la famiglia numerosa;*
- b) il sostegno morale e materiale delle famiglie numerose più bisognose.*

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) interloquire con le istituzioni comunali provinciali regionali nazionali e sovranazionali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;*
- b) cooperare con organismi nazionali e sovranazionali aventi finalità analoghe;*
- c) denunciare situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie numerose;*
- d) assumere iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare; può pubblicare periodici, svolgere ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari.*
- e) stipulare accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di beni mobili, immobiliari e immateriali e di attrezzature, impianti e arredamenti.*

f) Per tutte le altre attività espresse e per tutto ciò che risulterà necessario all'espletamento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà raccogliere contributi e/o finanziamenti o anche sponsorizzazioni da Enti pubblici e Privati e dai soci precisando, che in quest'ultimo caso, le somme versate dai soci non saranno produttive d'interessi. Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti di attuazione, raccolta di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

g) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono aderenti all'Associazione:

a) I soci fondatori, coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo

b) I soci ordinari (persone fisiche e giuridiche o enti collettivi) che condividono le finalità dell'Associazione

c) I soci beneficiari, tutte le famiglie che dimostrino, all'atto dell'iscrizione, di essere coerenti con la definizione di famiglia numerosa di cui all'art. 2

d) I soci benemeriti dell'Associazione, coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo o che hanno particolari meriti in campo umanitario.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. L'iscrizione comporta per il socio l'obbligo di versare la

relativa quota, così come determinata dall'Assemblea, tranne che per i soci benemeriti. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 4. Adesioni

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il collegio dei Probiviri, se presente.

ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta anche per via elettronica da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario del Consiglio stesso;

- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;*
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;*
- d) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;*
- e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;*
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;*
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.*
- h) delibera l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annuale.*

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque fino a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni, ai quali possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche. Tutte le cariche elettive sono rinnovabili per il quinquennio successivo alla nomina. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere comunicata a tutti gli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia e dovrà essere ratificata alla prima assemblea annuale successiva a detta delibera. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale successiva. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso controlla i bilanci redatti dal Tesoriere e li presenta all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui

funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo. Il Consiglio direttivo può altresì nominare dei Coordinatori Regionali e Provinciali per la promozione, la diffusione e l'organizzazione dell'Associazione sul territorio. Tali Coordinatori possono aprire sedi secondarie per l'espletamento dei propri compiti, ma non hanno potere rappresentativo dell'Associazione, né autonomia finanziaria. Essi svolgono la loro attività sotto la direzione esclusiva del Presidente e del Consiglio e ad essi devono rispondere per il proprio operato e il loro incarico deve ritenersi temporaneo fino a quando l'Associazione non si doterà di strutture organizzative di coordinamento regionali e provinciali.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 16. Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere procede all'amministrazione dell'Associazione attraverso la regolare tenuta della contabilità redigendo i bilanci preventivo e consuntivo

ARTICOLO 17. Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica cinque anni. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere. I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;*
- b) eredità, donazioni e legati;*
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;*
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;*
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;*
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;*
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.*

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 19. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 20. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio

precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente

ARTICOLO 21. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

